

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 36 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L.111/2011 e s.m.i ha istituito, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 300/99, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali (di seguito "Agenzia"), a decorrere dal 1 gennaio 2012.

L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo, vigilanza e controllo delle Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre per quanto attiene i profili finanziari, detto potere è esercitato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione del citato art.8 del D.Lgs.300/99, ed in particolare del comma 4, è stato predisposto lo schema di statuto dell'Agenzia.

L'art.1 dello schema richiama il citato art.36 del D.L. 98/2011 e successive modificazioni, precisando che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è sottoposta, oltre ai poteri di indirizzo, controllo e vigilanza dei citati Ministri, anche al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.20/1994.

L'art.2 definisce i contenuti del potere di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che è esercitato secondo le disposizioni dettate dagli art.4 e 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

In particolare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva i programmi di attività, i bilanci ed il budget dell'Agenzia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, acquisisce dati e notizie sull'attività, effettua ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite nonché indica specifiche attività da intraprendere.

L'art.3 definisce i fini istituzionali dell'Agenzia, consistenti sia nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalle norme di legge, sia nel supporto alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la collaborazione con altri Enti o organi che esercitano funzioni nel settore delle infrastrutture stradali ed autostradali.

L'Agenzia, inoltre, svolge funzioni di supporto al Ministero vigilante per lo svolgimento dei compiti in materia di rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.Lgs. 300/99.

L'art.4 disciplina le attribuzioni dell'Agenzia.

Al riguardo, si segnala che all'articolo 36 del decreto legge n.1/2012, stanno per essere apportate, in sede di conversione, alcune modifiche all'articolo 36 del DL n. 98/2011, per ciò che concerne le funzioni dell'Agenzia, che qui si riportano.

In particolare, la Agenzia, ferme restando le competenze e le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di contratti di programma, nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili a tali scopi, anche avvalendosi di ANAS s.p.a., esercita le funzioni previste dall'articolo 36 del decreto legge di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione o in affidamento diretto ad ANAS, a condizione che non vi siano effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché di affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade la cui concessione sia scaduta o revocata.

Inoltre, quale amministrazione concedente, seleziona con gara i concessionari autostradali, svolge compiti di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, affida direttamente ad ANAS le concessioni di gestione delle autostrade, scadute o revocate, a condizione che non vi sia impatto negativo sulla finanza pubblica, si avvale nell'espletamento delle proprie funzioni delle società miste regionali, approva i progetti dei lavori inerenti la rete autostradale, propone programmi di

miglioramento della rete stradale ed autostradale, formula proposte in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione; vigila sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade ed autostrade, effettua studi e ricerche, nonché effettua, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni o enti.

L'art.5 individua gli organi dell'Agenzia che sono:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Collegio dei revisori.

Il Direttore generale viene nominato con le modalità di cui all'art.19, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, relativo alla nomina dei Capi dei dipartimenti, ha durata di tre anni e può essere rinnovato per un ulteriore triennio.

L'incarico non è compatibile con altre forme di lavoro subordinato pubblico, privato o autonomo, nonché con l'attività professionale privata, anche occasionale, che sia in conflitto con gli scopi ed i compiti dell'Agenzia.

Il Comitato direttivo dura in carica un triennio, è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto di quattro dirigenti appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, oltre al Direttore generale che lo presiede.

Il Collegio dei revisori dura in carica un triennio, è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art.6 disciplina le attribuzioni del Direttore generale.

In particolare, il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile.

Svolge, inoltre, tutti i compiti non espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, tra i quali i seguenti: sottoscrive le convenzioni con il Ministero vigilante e con l'ANAS previste dal citato art.36, presiede il Comitato direttivo e propone i regolamenti interni dell'Agenzia, il bilancio, i piani aziendali ed il budget; adotta i regolamenti interni dell'Agenzia e delibera il regolamento interno di contabilità, formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, alloca le risorse umane finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza; pone in essere gli atti di gestione e ne è direttamente responsabile.

In caso di assenza o di impedimento le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un componente del Comitato direttivo.

L'art. 7 delinea le attribuzioni del Comitato Direttivo, ed in particolare, le modalità con le quali, quest'ultimo, coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni.

Su proposta del D.G. il Comitato esprime pareri sui provvedimenti che regolano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, le strategie aziendali le linee economiche, valuta ogni questione posta dal Direttore all'ordine del giorno.

L'art. 8 illustra il funzionamento del Comitato Direttivo prevedendo, in primo luogo, che questo si riunisca, minimo, quattro volte l'anno e, comunque, ogni qual volta il Direttore lo convochi. Vengono descritte, inoltre, le modalità di convocazione del Comitato ed i parametri che garantiscono la funzionalità dell'organo. Il Comitato si ritiene validamente costituito alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.



L'art. 9 enumera, seguendo i parametri fissati dalla legge al riguardo, le attribuzioni del Collegio dei Revisori, prevedendo anche la presenza, senza diritto di voto, dei membri del Collegio alle sedute del Comitato Direttivo.

L'art. 10 illustra i criteri di funzionamento del Collegio dei Revisori. Il Collegio viene convocato dal Presidente, minimo ogni trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente stesso o i componenti lo ritengano opportuno. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta.

L'art. 11 elenca i compiti e le funzioni attribuite ai dirigenti dell'Agenzia, in particolare: attuazione degli indirizzi e programmi predisposti dal Direttore per l'attuazione di quanto previsto in convenzione;

adozione degli atti e provvedimenti amministrativi funzionali alla gestione dell'Agenzia;

formulazione di proposte e pareri al Direttore;

direzione dell'attività degli uffici e gestione del personale.

L'art. 12 prevede, l'istituzione, secondo la vigente normativa in merito, di apposite strutture preposte al controllo interno dell'Agenzia.

L'art. 13 prevede che l'attività dell'Agenzia si uniformi ai principi delineati dalla norma istitutiva, nonché, alla normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, nei settori ad essa affidati.

L'art. 14 delinea i principi generali di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. In primo luogo l'Agenzia stessa è tenuta a dotarsi, nei limiti dell'autonomia organizzativa riconosciutale, di un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, inclusi, nel rispetto dei parametri fissati dalla norma di settore, i criteri per il reclutamento e la formazione del personale.

L'art. 15, relativo al bilancio dell'Agenzia, individua le risorse finanziarie disponibili - con richiamo all'art. 36 della legge istitutiva. Vengono inoltre sanciti gli obblighi bilancistici di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

L'art. 16, relativo al personale ed alle relazioni sindacali, richiama gli obblighi, le responsabilità ed i diritti relativi al rapporto contrattuale che lega i dipendenti all'Agenzia. Inoltre, l'Agenzia si avvale, per il patrocinio legale, dell'Avvocatura dello Stato.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: lo Statuto dell'Agenzia per le infrastrutture Stradali ed autostradali.

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento è in attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è costituito, oltre che dal citato art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge n. 14/2012, che ha prorogato al 31 luglio 2012 il termine ultimo per l'adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali ed ha disposto che, fino ad allora, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.

La disciplina generale dell'ordinamento delle Agenzie è contenuta, inoltre, nell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per ciò che attiene la gestione del personale e le relazioni sindacali il quadro normativo di riferimento è costituito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo Statuto, adottato con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attua le disposizioni contenute nell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità in quanto limitato a disciplinare l'ordinamento di agenzia statale, già prevista da norma statale, nei limiti della configurazione delineata per le agenzie dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme Statutarie in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico delle Regioni e degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione ed è adottato ai sensi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

È in corso di esame alla Camera dei Deputati (AC 5025) il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, già approvato dal Senato della Repubblica, che ridefinisce, tra l'altro, le funzioni dell'Agenzia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti giurisprudenziali nella materia di cui al provvedimento in esame.



PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo, che riguarda la disciplina ordinamentale di organismo pubblico, non presenta profili di incompatibilità con i principi e le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è compatibile con i principi e le norme dell'ordinamento internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni da cui possano derivare interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni da cui possano derivare interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.



2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la novella della tecnica legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto del provvedimento.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Al fine di avviare l'operatività della Agenzia, gli organi statutari, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita dallo Statuto, dovranno emanare appositi regolamenti interni e altri atti generali.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche sulla materia oggetto dello schema che si propone, in quanto sono stati utilizzati i dati già in possesso dell'amministrazione proponente.



Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante lo Statuto dell’Agenzia per le infrastrutture Stradali ed autostradali.

Referente: Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Cons. Gerardo Mastrandrea tel.06/44123201

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., nell’istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, rinvia all’applicazione della disciplina delle Agenzie, contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale norma prevede, tra l’altro, che gli statuti delle Agenzie siano adottati con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato al 31 luglio 2012 il termine ultimo per l’adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, disponendo nel contempo che, fino ad allora, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.

Peraltro, all’articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, stanno per essere apportate, in sede di conversione, alcune modifiche all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per ciò che concerne le funzioni dell’Agenzia. Tali modifiche sono già riportate nel testo dello schema di Statuto.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Lo statuto è adottato in attuazione all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, al fine di rendere operativa l’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali entro il termine del 31 luglio 2012.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.



Lo statuto, da adottare in attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, contribuisce ad assicurare l'operatività dell'Agenzia, istituita dalla predetta norma. Tale disposizione è finalizzata ad attribuire all'Agenzia le funzioni di concedente e di vigilante nei confronti delle società concessionarie autostradali, superando l'accentramento di funzioni fino ad ora svolte da ANAS quale concedente (seppur tramite un apposito Ispettorato di Vigilanza) e concessionario di alcune tratte. Pertanto, il fine perseguito dalla norma, attuata tramite l'adozione dello statuto in esame, risiede nell'implementare la concorrenza nel settore delle infrastrutture in parola incentivando l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, con conseguente aumento della competitività del Paese.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo diretto da realizzare tramite l'adozione dello statuto è l'avvio del processo che, successivamente all'emanazione del decreto presidenziale di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - relativo alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito – consentirà la piena operatività dell'Agenzia il cui fine è descritto nel precedente punto C). La verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla legge all'Agenzia è assicurata dalla vigilanza esercitata nei confronti dalla medesima da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne i profili finanziari. Il rapporto tra i Ministeri vigilanti e l'Agenzia sarà disciplinato da una apposita convenzione, da stipularsi ex articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in tale ambito potranno individuarsi i più idonei meccanismi di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Lo statuto offre una prima organizzazione, efficiente e snella dell'Agenzia, tale da ridurre al massimo i costi di funzionamento e da assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Lo statuto, da adottare in attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, contribuisce ad assicurare l'operatività dell'Agenzia, istituita dalla predetta norma. Tale disposizione è finalizzata ad attribuire all'Agenzia le funzioni di concedente e di vigilante nei confronti delle società concessionarie autostradali, superando l'accentramento di funzioni fino ad ora svolte da ANAS quale concedente (tramite un apposito Ispettorato di Vigilanza) e concessionario di alcune tratte. Pertanto, alla luce dei fini perseguiti dalla norma, ossia la ricordata implementazione della concorrenza nel settore delle infrastrutture in parola, incentivando l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, tali soggetti risultano essere i destinatari dei principali effetti dell'intervento in commento.



SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

In merito allo schema di statuto non è stata attivata alcuna procedura di consultazione. Con riferimento alle future disposizioni che riguarderanno la posizione dei futuro personale dei ruoli dell'Agenzia, l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provveda all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Siffatto provvedimento potrà essere oggetto di consultazioni con le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti interessati. Non si è ritenuto procedere ad ulteriori consultazioni, in quanto il provvedimento di natura organizzativa è conforme ai criteri e alle direttive di cui al decreto legislativo n. 300/1999.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'adozione dello schema di statuto è un atto dovuto, imposto dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Pertanto, non residua alcuna possibilità in ordine alla non adozione del provvedimento.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, disciplina puntualmente il contenuto degli statuti delle Agenzie governative; pertanto, l'intervento regolatorio nel merito è conforme a tali principi e non presenta ambiti di discrezionalità.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta trova la sua giustificazione nel dover dare attuazione all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, tenuto conto di quanto rappresentato nelle precedenti sezioni.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Valutazione del rilievo sociale e politico degli obiettivi perseguiti dall'Agenzia, nonché della necessità di aumentare la concorrenzialità del settore e la conseguente competitività del sistema Paese.

In applicazione delle prescrizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo schema di statuto è stato redatto utilizzando come modello di riferimento quello delle altre Agenzie governative, tramite il metodo comparativo.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione non presenta svantaggi. I vantaggi sono rappresentati dalla maggiore concorrenza che si affermerà nel settore tramite una maggiore efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori.



C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Lo schema di statuto dell'Agenzia non prevede alcun obbligo informativo a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata alcuna comparazione in quanto l'intervento rispetta i criteri stabiliti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e pertanto nel merito non ci sono valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio non comporta aggravii di bilancio in quanto alla copertura dei costi connessi alla creazione dell'Agenzia, ivi inclusi quelli relativi agli organi Statutari, si provvede mediante trasferimento delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1020, della legge n. 296 del 2006, introitate dall'ANAS e già finalizzate alla vigilanza sulle concessionarie autostradali.

Il predetto articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce inoltre che, al trasferimento all'Agenzia delle funzioni attualmente esercitate dalle Amministrazioni dello Stato, sarà disposta la contestuale e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche di queste ultime in relazione al personale.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Lo statuto, da adottare in attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, vuole dare operatività all'Agenzia, istituita dalla predetta norma. Tale disposizione è finalizzata ad attribuire all'Agenzia le funzioni di concedente e di vigilante nei confronti delle società concessionarie autostradali, superando l'accentramento di funzioni fino ad ora svolte da ANAS quale concedente (tramite un apposito Ispettorato di Vigilanza) e concessionario di alcune tratte, oggetto anche di critiche a livello dei competenti Organi dell'Unione Europea. Pertanto, la norma vuole aumentare la concorrenza nel settore delle infrastrutture in parola, incentivando l'efficienza produttiva delle gestioni e il miglioramento della competitività del Paese, tramite lo sviluppo della rete viaria. L'istituzione dell'Agenzia risponde, inoltre, alla finalità di attivare nel settore delle concessioni autostradali, successivamente alla scadenza delle convenzioni in essere, presupposti di apertura al mercato del settore attraverso l'espletamento di procedure di evidenza pubblica conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni. Infine, l'Agenzia definisce la proposta di regolazione e variazione dei pedaggi autostradali sulla base dei criteri fissati dalla competente Autorità di regolazione.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO



A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Soggetto responsabile dell'intervento regolatorio proposto è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia medesima.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Dell'adozione dello statuto sarà data adeguata pubblicità secondo le modalità previste dalla vigente disciplina. Non sono previste ulteriori forme di pubblicità.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Come già rilevato, il controllo e il monitoraggio dell'attività dell'Agenzia sarà assicurato dai Ministri competenti (infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze) e disciplinato nell'ambito della menzionata convenzione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato utilizzando le strutture previste dalla vigente normativa (collegio dei revisori) e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'elaborazione della V.I.R. (verifica di impatti della regolamentazione) nella quale saranno presi in esame gli aspetti che saranno individuati nella più volte evocata convenzione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la verifica della funzionalità dell'Agenzia, nel raggiungimento dei propri fini istituzionali, nei rapporti con le imprese, gli utenti e i consumatori.

